



LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI

COMUNICATO UFFICIALE N. 4 DEL 26 luglio 2006

DECISIONI DELLA COMMISSIONE DISCIPLINARE

Si riportano le decisioni assunte nel corso della riunione del 26 luglio 2006 dalla **Commissione Disciplinare** costituita, dall'avv. Stefano Azzali, Presidente, dall'avv. Emilio Battaglia e dall'avv. Lucio Colantuoni, Componenti, dal prof. Umberto Morera, Componente Supplente, con l'assistenza di Stefania Ginesio, e con la partecipazione, per quanto di competenza, del Rappresentante dell'A.I.A. sig. Moreno Frigerio:

“ “ “ N. 41

a) DEFERIMENTI DEL PROCURATORE FEDERALE

a carico:

Sig. Giovanni GALEONE – tesserato Soc. Udinese: violazione artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S.;

Soc. UDINESE: violazione artt. 2 commi 3 e 4 e 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva (dichiarazioni alla stampa dell'11/04/06).

Il procedimento

Con provvedimento del 3 luglio 2006 il Procuratore Federale ha deferito a questa Commissione il Sig. Giovanni Galeone per violazione dell'art. 3 comma 1 e dell'art. 4 comma 3 C.G.S. per aver espresso pubblicamente nel corso di dichiarazioni rese ad alcuni organi di stampa “giudizi lesivi della reputazione di persone ed organismi operanti in ambito federale”, a seguito dell'incontro Udinese-Inter dell'11/04/06.

Con lo stesso provvedimento il Procuratore Federale ha deferito anche la Soc. Udinese ai sensi dell'art. art. 2 commi 3 e 4 e dell'art. 3 comma 2 C.G.S. per responsabilità oggettiva in ordine alla violazione ascritta al proprio tesserato.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione degli addebiti gli incolpati hanno fatto pervenire memoria difensiva, nella quale si osserva che il contegno dell'allenatore, nell'esprimere un giudizio negativo nei confronti di un non identificato calciatore della squadra avversaria (che a posteriori è stato identificato nel calciatore Materazzi tesserato per la Soc. Internazionale), rispondeva alla necessità di tutela vigile ed attenta dei comportamenti verificatisi in campo ed evidentemente sfuggiti all'attenzione dei singoli atleti e/o dirigenti successivamente interrogati, ma significativi per chi li avesse apprezzati nel loro complesso, dall'esterno ed al di fuori della concitazione del singolo "momento" di gioco.

La linea difensiva prosegue ancora sottolineando che, anche prescindendo dall'esistenza di una dimostrata grave provocazione del Materazzi ed attribuendo, per contro, con certezza il comportamento del Galeone a pregressi livori, ci si ritroverebbe davanti ad un assunto accusatorio che non consentirebbe di chiamare la Società a rispondere solidalmente con il proprio tesserato a titolo di responsabilità oggettiva, atteso che nel caso *de quo* difetterebbe il nesso di causalità tra l'epiteto in oggetto ed il rapporto di tesseramento tra il professionista ed il club di appartenenza.

Per questi motivi i deferiti invocavano l'applicazione della sanzione nei minimi edittali ed in subordine il proscioglimento della Soc. Udinese.

Alla riunione odierna è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale ha chiesto la dichiarazione della responsabilità degli incolpati e la condanna del Sig. Galeone alla sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 nonché la condanna alla sanzione dell'ammenda di € 7.500,00 per la Soc. Udinese.

E' comparso altresì il rappresentante dei deferiti, il quale, dopo avere illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è richiamato alle conclusioni ivi formulate, invocando l'applicazione di una sanzione pecuniaria contenuta nei minimi edittali

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, esaminati gli atti e sentite le parti, ritiene che le dichiarazioni rese dal sig. Galeone agli organi di stampa e riportate negli articoli pubblicati dai quotidiani nazionali (tra cui, ad esempio, "La Gazzetta dello Sport" del 12/04/06, "Corriere dello Sport" del 12/04/06, "Tutto Sport" del 12/04/06, "La Repubblica" del 12/04/06, "La Stampa" del 12/04/06, "Il Giornale" del 12/04/06) siano censurabili.

In particolare, le espressioni *"sono arrabbiato non tanto per il risultato quanto per gli imbecilli in campo che per tutta la partita non hanno smesso di irridere, di parlare e sbeffeggiare i nostri calciatori con battutine. A chi mi riferisco? L'atleta in questione è grande e grosso [...] È un imbecille, anzi il più grande imbecille del mondo e ci ha preso in giro a lungo"*. (Corriere dello Sport); *"l'Inter ha meritato il passaggio del turno però mi sarebbe piaciuto vincere contro un imbecille che rideva e ci prendeva in giro facendo pure il furbetto [...] sorrisini, battute e prese in giro [...] proprio l'imbecille più grande del mondo"* (La Gazzetta dello Sport), sono censurabili in quanto lesive della reputazione di persone operanti in ambito federale.

Questa Commissione osserva, in via preliminare, che le risultanze della relazione del collaboratore dell'Ufficio Indagini - fonte privilegiata di prova (CU 250/05 e 257/05) - non lasciano dubbio alcuno sulla dinamica dei fatti e sulla fondatezza del deferimento.

Dalla relazione (ed allegati verbali) si evince che tutti i tesserati ascoltati dall'Ufficio Indagini hanno dichiarato di non aver sentito, né prima, né dopo l'incontro, alcuna frase offensiva o denigratoria da parte di Materazzi nei confronti dei calciatori friulani.

La predetta relazione riporta, ancora, che il Galeone, in sede di audizione, confermava (come da relativo verbale) di aver dato, in conferenza stampa al termine della gara di Coppa Italia Udinese - Inter dell'11/04/06, "dell'imbecille" ad un imprecisato calciatore interista che, a

suo dire, durante l'incontro, si era reso protagonista di un comportamento "antisportivo ed irrisorio (*sic*)" nei confronti di alcuni suoi calciatori, in particolare i più giovani, i quali avrebbero subito da tali atteggiamenti denigratori una pressione psicologica negativa che avrebbe poi influenzato la prestazione sportiva.

La relazione evidenzia, inoltre, che alla richiesta avanzata al Galeone di fornire le generalità dell'atleta – da lui etichettato come "il più grande imbecille del mondo" - il tecnico si rifiutava categoricamente, limitandosi ad osservare che mai avrebbe dato il nome in questione, non avendo "alcuna fiducia nelle istituzioni sportive". La relazione medesima attesta, altresì, che le illazioni in questione sarebbero state chiaramente riferite al calciatore dell'Inter sig. Marco Materazzi, a causa di vecchie ruggini risalenti ai tempi in cui entrambi erano tesserati per la Soc. Perugia, circostanza questa avallata dallo stesso calciatore il quale, sentito anch'egli dall'Ufficio Indagini, oltre a negare qualsiasi addebito, confermava di non essere in ottimi rapporti con il tecnico, tanto, infatti, che all'epoca dei trascorsi perugini questi lo aveva addirittura messo fuori rosa, a suo dire, senza alcun motivo logico. E ciò sarebbe confermato dal fatto che gli stessi giornalisti presenti in sala stampa hanno univocamente inteso le suddette frasi denigratorie come riferite al soggetto in questione, come tali riportandole nei loro articoli di cronaca.

Atteso, quindi, l'indiscutibile contenuto offensivo delle esternazioni del Galeone, appare superfluo ogni ulteriore approfondimento circa la natura offensiva ed ingiuriosa delle stesse. Ritiene, infatti, questa Commissione che l'attribuzione da parte del Galeone dell'epiteto di "*più grande imbecille del mondo*" pronunciato all'indirizzo dell'atleta con inequivoco intento dispregiativo, abbia leso la dignità dello stesso, violando dunque il divieto di cui all'art. 3 co.1.

Si ricorda che un giudizio negativo può essere manifestato anche tramite espressioni vivaci, ma non attraverso espressioni ingiustificate e potenzialmente lesive.

Ne consegue, quindi, che non possono ritenersi ammissibili: gli attacchi gratuiti, le generiche contumelie, le ingiurie volte a discreditarne i destinatari.

L'ordinamento sportivo, infatti, lungi dal reprimere il diritto dei soggetti dell'ordinamento federale di manifestare liberamente il proprio pensiero, impone comunque agli stessi di mantenere nei confronti di "*altre persone o altri organismi operanti nell'ambito federale*", un contegno conforme ai doveri generali di lealtà, probità e rettitudine previsti dal comma 1 dell'art. 1 del C.G.S.

Relativamente al caso concreto, non si possono condividere gli assunti difensivi, in quanto la necessità di vigilare attentamente sui comportamenti tenuti in campo dagli atleti avversari a danno dei propri calciatori non autorizza atteggiamenti denigratori ed infamanti.

Orbene, nel caso in questione, le espressioni utilizzate dal Galeone, tenuto conto della mancanza di una smentita ufficiale ai sensi dell'art. 8 L. 47/48, viste nel loro contenuto letterale e valutate nel loro complesso e nel contesto di riferimento, si risolvono (non recando peraltro alcun elemento di concreto riscontro), in giudizi gratuiti e lesivi della reputazione di persone operanti nell'ambito federale ex art 3 comma 1 C.G.S.

Inoltre, si osserva che nel caso in esame le illazioni circa un comportamento provocatorio tenuto dal calciatore risultano prive di riscontro probatorio, atteso che gli esiti degli accertamenti portano ad escludere che il sig. Materazzi si sia reso protagonista del comportamento contestatogli dal sig. Galeone.

Peraltro, ad ulteriore smentita degli assunti difensivi, anche se le dichiarazioni non avessero riguardato un calciatore in particolare, o non fossero state altrimenti idonee a permettere l'agevole identificazione del destinatario, le stesse sarebbero comunque, in maniera obiettiva e per loro intrinseca portata ingiuriosa, lesive della reputazione di persona operante in ambito federale, in quanto comunque indirizzate ad un calciatore della squadra avversaria, tesserato F.I.G.C. e come tale protetto, chiunque esso sia, ai sensi dell'art. 3 comma 1.

Infine, con riferimento al tentativo della difesa dei deferiti di escludere una responsabilità a carico della Società, a nulla valgono le argomentazioni in ordine alla pretesa carenza di un nesso di causalità tra l'epiteto pronunciato, dovuto ad antiche "incomprensioni", da un lato, ed il rapporto di tesseramento tra il professionista ed il club di appartenenza, dall'altro, atteso che la responsabilità in capo alla società è per scelta normativa qualificata come oggettiva, ed in quanto tale per definizione poggia, per l'appunto, sulla presenza di un nesso di causalità tra il comportamento obiettivo del proprio tesserato e l'evento causato, indipendentemente dalle ragioni soggettive che hanno mosso i protagonisti dell'alterco, non potendo (per dottrina e giurisprudenza assolutamente costanti) tali rilievi soggettivi assumere natura di caso fortuito, unico fattore in grado di interrompere il su esposto rapporto causale.

Il fatto ed i comportamenti in questione, valutati nel complesso, inducono dunque ad affermare la responsabilità del sig. Galeone in relazione agli addebiti contestati per violazione degli artt. 3 comma 1 e 4 comma 3 C.G.S., cui consegue quella della Società di appartenenza ex art. 3 comma 2 C.G.S e art 2 comma 3 e 4 C.G.S. a titolo di responsabilità oggettiva.

Sanzioni eque, tenuto conto della portata delle dichiarazioni, risultano quelle di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi, la Commissione delibera di infliggere al Sig. Galeone la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00 ed alla Soc. Udinese la sanzione dell'ammenda di € 3.000,00.

b) DEFERIMENTI DELLA PROCURA ANTIPOPING DEL CONI

a carico:

Sig. Giuseppe GRECO

Il procedimento

Con nota del 3 luglio 2006 l'ufficio della Procura Antidoping trasmetteva alla F.I.G.C., per successivo inoltro a questa Commissione Disciplinare, il deferimento dell'atleta Giuseppe Greco, tesserato, fino al 30 giugno 2006, per la Soc. Catanzaro per il mancato rispetto del regolamento disciplinare riguardante l'esenzione a fini terapeutici e di conseguenza per aver omesso di richiedere l'autorizzazione all'esenzione a fini terapeutici in relazione all'uso del farmaco Deltacortene.

In particolare, con nota prot. 0908 del 4 maggio 2006, la Commissione Antidoping e l'Ufficio della Procura Antidoping ricevevano la segnalazione da parte del Comitato per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (C.E.F.T.) della richiesta pervenuta in data 28 aprile 2006 dalla società U.S. Catanzaro di esenzione a fini terapeutici in ordine all'atleta Giuseppe Greco.

Nello specifico, il medico sociale denunciava che l'atleta, in occasione dell'incontro Crotone-Catanzaro del 4 marzo 2006, subiva un forte trauma contusivo e, dopo un'iniziale fase di riposo, veniva sottoposto visita radiologica, al cui esito il Greco decideva autonomamente, e sotto la sua responsabilità, di sottoporsi ad accertamenti medici e cure riabilitative presso un centro medico di sua fiducia.

Solo a seguito di visita medica in data 24 aprile 2006 il medico sociale veniva informato dall'atleta stesso dell'assunzione a scopo terapeutico di Deltacortene orale.

In considerazione di ciò, lo stesso medico sociale disponeva l'interruzione dell'attività agonistica del Greco e conseguentemente richiedeva in data 28 aprile 2006 al C.E.F.T. di concedere al medesimo l'esenzione a fini terapeutici con efficacia retroattiva.

Il C.E.F.T., con missiva del 4 maggio 2006, con riferimento alla richiesta di esenzione pervenuta da parte della società, sottolineava come dall'esame della documentazione prodotta si evinceva che il Greco avesse violato la normativa antidoping in relazione all'obbligo in capo agli atleti di tutelare la propria salute attraverso un preciso sistema che comprendeva l'identificazione ad inizio stagione del medico sociale, del fisioterapista o équipe sanitaria comunque denominata.

In particolare, il C.E.F.T., da un lato, conveniva che il medico sociale aveva correttamente operato rilevando prima l'inosservanza da parte dell'atleta della normativa W.A.D.A. (avendo adottato, senza la previa autorizzazione degli Organi competenti, una terapia farmacologica vietata), e poi disponendo il conseguente fermo dall'attività sportiva, non appena giunto a conoscenza del fatto; dall'altro, tuttavia, rilevava che nel caso *de quo* mancavano i presupposti nonché le condizioni per concedere tale privilegio.

A seguito di tale comunicazione l'Ufficio della Procura Antidoping avviava le indagini del caso e sentiva gli interessati, che confermavano la dinamica dei fatti come su esposta.

L'atleta, da parte sua, dichiarava che a seguito dell'infortunio occorso il 4 marzo 2006 si era rivolto allo staff medico della propria società e che solo successivamente, a causa degli scarsi risultati ottenuti, si era rivolto alla struttura privata.

In particolare, confermava di non aver dato a nessuno comunicazione della terapia farmacologica a base di Deltacortene orale, ma dichiarava anche di non essere stato a conoscenza del fatto che si trattasse di un medicinale soggetto a specifiche prescrizioni d'uso ai fini antidoping, tanto che, una volta appresa la gravità della propria condotta, aveva cessato ogni attività agonistica.

Ciò nonostante l'Ufficio della Procura Antidoping chiedeva il deferimento dell'atleta ai sensi dell'art. 1.2.1. del Regolamento Antidoping, che imponendo ad ogni atleta di assicurarsi di non assumere sostanze vietate, richiede un particolare obbligo positivo di collaborazione nella lotta contro il doping nonché un preciso dovere di diligenza da parte degli stessi calciatori. In conseguenza veniva richiesta ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici la sanzione della sospensione per mesi tre.

Nei termini assegnati nell'atto di contestazione l'incolpato faceva pervenire, tramite il suo difensore, memoria difensiva nella quale il calciatore non negava l'assunzione del farmaco in questione e si evidenziava che l'uso del medesimo gli fu prescritto dal medico del Centro di Riabilitazione, peraltro già medico sociale del Cosenza, il quale solo a terapia avanzata lo informava della necessità di un'apposita prescrizione d'uso per la sua assunzione.

Nelle difese, in particolare, si osservava, anzitutto, come la buona fede dell'atleta era avvalorata anche dalla consegna spontanea del certificato attestante l'uso del farmaco al medico sociale al rientro dal periodo di infortunio, ed in secondo luogo si evidenziava la peculiarità del caso, atteso che l'infrazione (come usualmente avviene) non fu contestata a seguito degli ordinari controlli sanitari antidoping, bensì a seguito di una segnalazione del C.E.F.T., informato dell'uso della sostanza da parte della stessa società di appartenenza del calciatore che, maldestramente, tentava di ottenere un'esenzione al di fuori dei casi previsti dal Regolamento Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici (art 8.8 lett. b).

Infine, la difesa sottolineava ancora che, anche in considerazione del fatto che l'atleta, dal momento della presa di conoscenza della gravità della situazione, aveva interrotto ogni attività, appariva eccessivamente gravosa e sproporzionata la sanzione richiesta della sospensione di tre mesi, per cui considerata l'effettiva gravità dei fatti contestati, nonché il

comportamento tenuto dall'incolpato, auspicava l'applicazione della sanzione nella misura minima.

Alla riunione odierna, in sostituzione della Procura Antidoping, è comparso il rappresentante della Procura Federale il quale, richiamando le argomentazioni svolte nell'atto di deferimento, chiedeva la dichiarazione di responsabilità dell'incolpato e l'irrogazione della sanzione della sospensione per mesi tre.

E' comparso altresì il difensore del deferito il quale, dopo aver illustrato ulteriormente i motivi già esposti in memoria, si è riportato alle conclusioni ivi formulate.

I motivi della decisione

La Commissione Disciplinare, letti gli atti allegati al deferimento e la documentazione acquisita, esaminati gli scritti difensivi e sentite le parti, rilevato altresì che non vi è contestazione in merito alla oggettiva assunzione del medicinale, ritiene che il comportamento del Greco è censurabile.

Dagli atti ufficiali risulta che il Greco, dopo essersi rivolto ad un Centro di Riabilitazione di sua fiducia, abbia omesso di informare il medico sociale e lo stesso sodalizio sportivo di appartenenza circa la terapia farmacologica che gli era stata prescritta da tale centro medico privato, a nulla valendo le argomentazioni difensive circa la mancata conoscenza *ab origine* dell'illiceità del farmaco assunto (che l'atleta sostiene aver appreso solo successivamente, quando ormai lo stato della terapia era avanzato).

Al riguardo va osservato che l'uso del Deltacortene per via orale risulta autorizzabile solo a condizione che vi sia al C.E.F.T. una richiesta standard (c.d. T.U.E.) ex art 8 del Regolamento Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici, che prevede una domanda da presentarsi almeno 21 giorni prima di partecipare ad un evento sportivo (nel caso in cui un atleta abbia la necessità di assumere una sostanza non consentita ai sensi della lista W.A.D.A., non compresa nell'ambito di pertinenza di una T.U.E. abbreviata ex art 9 dello stesso Regolamento) o tempestivamente (nel caso in cui si verificasse una condizione di emergenza non procrastinabile in funzione del quadro clinico dell'atleta).

Nel caso *de quo* l'atleta è da considerarsi responsabile per l'assunzione del farmaco atteso che l'art. 1.2.1. del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. prevede che in ogni caso ogni singolo atleta deve personalmente assicurarsi di non assumere alcuna sostanza vietata, essendo di fatto gli atleti "responsabili dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, nonché dei relativi metaboliti o marker rinvenuti nei suoi campioni biologici".

Da tale disposizione si evince, quindi, che l'Ordinamento Sportivo richiede a tutti i suoi tesserati un obbligo positivo di collaborazione nella lotta contro le pratiche dopanti e pretende un preciso e marcato dovere di diligenza che impone rigorosamente agli atleti di assicurarsi, al momento di assumere un farmaco, la conoscenza delle sostanze che lo compongono al fine di escludere che in esso siano inglobate sostanze vietate. Peraltro, tale dovere presenta anche l'annesso obbligo di informare il proprio medico sociale e la società di appartenenza della terapia farmacologica assunta.

Appare, quindi, censurabile il comportamento del Greco che venendo meno ai doveri su esposti si è reso responsabile dell'infrazione delle normative antidoping che presidiano l'Ordinamento Sportivo

In particolare, il comportamento del deferito integra i presupposti sostanziali della violazione di cui all'art. 1.2.1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C., sanzionabile ai sensi dell'art. 19.3 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C.

Non paiono condivisibili, se non parzialmente, gli assunti difensivi che, in virtù della peculiarità e della non eccessiva gravità della vicenda ed in considerazione dell'atteggiamento di buona fede tenuto dallo stesso deferito (tali da renderlo estraneo da

qualsiasi atteggiamento di volontaria e deliberata assunzione del farmaco per fini non terapeutici e più inclini ad aumentare le prestazioni fisiche) vorrebbero contenere le richieste della Procura Federale alla sanzione minima edittale.

In questa sede, infatti, non si può non ritenere (comunque) sostanzialmente sanzionabile il comportamento di ingenua superficialità e negligenza che ha contraddistinto l'atteggiamento dell'incolpato nella vicenda in esame.

La buona fede dell'incolpato, l'interruzione dell'attività sportiva, la circostanza che l'assunzione della sostanza non era tesa ad incrementare le prestazioni sportive del deferito, nonché la dinamica dei fatti permettono, tuttavia, come peraltro correttamente valutato nell'atto di deferimento, di poter escludere per la violazione di cui all'art. 1.2.1. del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. l'irrogazione della sanzione di cui all'art. 19.3 (prescrizione applicabile per casi di gravità indubbiamente maggiore), ritenendosi più appropriata nel caso *de quo* la sanzione di cui all'art. 13 del Regolamento Disciplinare per l'Esenzione ai Fini Terapeutici, secondo la quale, "Fermo restando quanto previsto dall'art. 19 del Regolamento Antidoping [della F.I.G.C. *n.d.r.*], e salvo che il fatto non rappresenti più grave illecito sportivo, il mancato rispetto delle norme del Regolamento Disciplinare da parte dei tesserati costituisce violazione della normativa antidoping, punibile con la sanzione della nota di biasimo e fino ad un massimo di mesi sei di sospensione dall'attività sportiva rispettivamente svolta".

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, sanzione equa appare quella di cui al dispositivo.

Il dispositivo

Per tali motivi la Commissione Disciplinare delibera di infliggere a Giuseppe Greco la sanzione della sospensione per giorni 20 da ogni attività sportiva.

Il Presidente: f.to avv. *Stefano Azzali*

“ “ “

Gli importi delle ammende di cui al presente Comunicato dovranno essere rimessi alla **Lega Nazionale Professionisti** entro e non oltre il 5 agosto 2006.

PUBBLICATO IN MILANO IL 26 LUGLIO 2006

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
dott. Massimo Cellino